

STATUTO



STATUTO
CONFEDERALE

approvato dal
12° CONGRESSO NAZIONALE U.I.L.

SOMMARIO

LO STATUTO CONFEDERALE

Parte I:	PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA U.I.L.	1
Parte II:	STRUTTURA DELLA U.I.L.	
	Titolo I: <i>Organismi di base</i>	9
	Titolo II: <i>Unione Nazionale di categoria (U.N.C.)</i>	12
	Titolo III: <i>Camera Sindacale Provinciale (C.S.P.)</i>	15
	Titolo IV: <i>Unione Regionale (U.R.)</i>	18
Parte III:	CONFEDERALITA'	22
Parte IV:	NORME GENERALI	32
Parte V:	NORME FINALI E TRANSITORIE	37
	DELIBERA CONGRESSUALE	39

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA U.I.L.

ART. 1

denominazione, sede

L'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) è il Sindacato democratico ed unitario dei lavoratori e dei pensionati di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.

La U.I.L. realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con i cittadini e le istanze sociali che esprimono.

La U.I.L. è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La U.I.L. aderisce alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (I.C.F.T.U.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La Sede della U.I.L. è in Roma.

ART. 2

scopi

La U.I.L. si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- c) realizzare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;

- d) realizzare l'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa e renderli effettivamente partecipi delle lotte per la difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) favorire la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati ed i lavoratori degli altri Paesi;
- h) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;
- i) favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentarne i bisogni fondamentali - a partire da quelli alla istruzione ed al lavoro - raccogliendo le istanze di cambiamento e promuovendo forme associative ai fini del coordinamento della loro azione per sviluppare ed organizzare la loro presenza e per acquisirne il contributo allo sviluppo della linea politica della U.I.L..

ART. 3 *compiti*

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la U.I.L. intende:

- a) organizzare i lavoratori, i pensionati ed i giovani e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi intervenendo attivamente su tutti i problemi che direttamente o indirettamente, in ogni sede, ne pongono in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
- c) favorire l'adesione dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani alla vita dell'organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture della Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della U.I.L.;
- e) assistere le Unioni Nazionali di categoria nell'azione contrattuale e nella regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa demandate dalle Unioni Nazionali di categoria;
- f) assistere le Unioni Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della U.I.L. sul territorio ;
- g) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della U.I.L. che operino per la difesa dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e che accettino i principi del presente Statuto;
- h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- i) fare crescere la partecipazione dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, fondando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero; promuovendo l'associazionismo e la cooperazione ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale anche per mezzo dell'attività di "Organizzazioni Non Governative";
- l) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo iniziative e forme organizzative anche direttamente;
- m) sviluppare le associazioni dei consumatori e dell'inquinato quale mezzo di tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini come consumatori e come inquilini.

- n) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la U.I.L. può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la U.I.L. si conforma alle seguenti clausole:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

ART. 4 *gli strumenti*

Le sedi U.I.L. sono il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

A questo fine, insieme agli organismi di rappresentanza e di voto ed alle strutture previste dal presente Statuto, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3, la U.I.L. promuove:

- a) l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento del Consumatore (A.D.O.C.): per l'assistenza ai consumatori;
- b) l'Associazione Nazionale Cooperazione Sociale (A.N.C.S.): per l'organizzazione e la promozione dell'attività nel settore della cooperazione, cooperazione sociale;
- c) il Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (C.A.A.F.): per l'assistenza fiscale;
- d) la Confederazione Italiana Quadri (C.I.Q.): per l'organizzazione della U.I.L. tra i quadri;
- e) i Coordinamenti per l'occupazione (C.P.O.): per l'organizzazione della U.I.L. in mezzo ai giovani ed ai disoccupati;
- f) l'Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (E.N.F.A.P.): per la promozione e lo sviluppo della attività di formazione e riqualificazione professionale;

- g) l'Istituto Progetto Sud: per lo sviluppo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
- h) l'Istituto di Studi Sindacali: quale strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della U.I.L. e del movimento sindacale in genere.
- i) l'Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori (I.T.A.L.): per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale dei lavoratori;
- l) l'Ufficio "H": per l'assistenza dei lavoratori e dei cittadini portatori di handicap;
- m) l'Unione degli Italiani nel Mondo (U.I.M.): per la difesa dei diritti dei lavoratori italiani all'estero;
- n) l'Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio (U.N.I.A.T.): per l'assistenza agli inquilini.

ART. 5

iscrizione ed adesione alla U.I.L.

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori, quale che sia la natura del rapporto di lavoro e tutte le persone pensionate possono fare parte della U.I.L. per mezzo dell'iscrizione.

L'iscrizione alla U.I.L. avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata dalle Unioni Nazionali di categoria che stabiliscono l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto;

Per i cittadini non lavoratori dipendenti o pensionati l'adesione avviene mediante un apposito Attestato Confederale predisposto dalla Confederazione e rilasciato dalle Camere Sindacali Provinciali e loro articolazioni nel territorio, dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate promosse dalla U.I.L.;

L'adesione alla U.I.L. può altresì avvenire in forma collettiva mediante Accordo di seconda affiliazione. Gli Accordi di seconda affiliazione vengono realizzati dalla Confederazione d'intesa con le categorie interessate quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

La Tessera e l'Attestato vengono emessi dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna struttura stamparne esemplari simili o sostitutivi anche se provvisori.

Le Tessere e gli Attestati Confederali recano diritti diversi ai loro possessori. Il contributo associativo e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti dalla Confederazione con deliberazione del Comitato Centrale nazionale.

ART. 6

i diritti degli iscritti

Tutti gli iscritti alla U.I.L., purchè in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalle Unioni Nazionali di categoria, con il rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;
- b) essere candidabili per le strutture della U.I.L. e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di R.S.U. , C.A.E. ed R.S.L.;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della U.I.L.;
- d) essere designati a rappresentare la U.I.L. in attività, strutture o Enti esterni;
- e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della tessera della U.I.L.;
- f) essere informati sull'utilizzo dei dati personali sensibili.

ART. 7

i diritti degli aderenti

Tutti gli aderenti alla U.I.L. per mezzo di Attestato Confederale hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'organizzazione;
- b) partecipare alle forme associative della U.I.L. finalizzate alla affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) di accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio alle condizioni stabilite dall'Organizzazione.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della U.I.L. nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 8

contribuzione e tesseramento

Tutti gli iscritti e gli aderenti alla U.I.L. sono tenuti al regolare versamento delle contribuzioni associative.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate al numero degli iscritti in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 9

struttura associativa e responsabilità

Tutte le Unioni Nazionali di categoria, le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Provinciali costituiscono in via di associazione la Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. - .

L'UNIONE o la FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA assume la sigla U.I.L. con la denominazione della categoria.

L'UNIONE REGIONALE adotta la sigla U.R. seguita dal nome della regione.

La CAMERA SINDACALE PROVINCIALE adotta la sigla C.S.P. seguita dal nome della città.

Le C.S.P. di Aosta, Bolzano e Trento assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali.

Presso la Confederazione sono costituiti gli elenchi nazionali delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Provinciali.

L'elenco delle strutture e le eventuali variazioni decise a maggioranza qualificata del Comitato Centrale fanno parte integrante del presente Statuto.

Le U.N.C., le U.R. e le C.S.P. sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, godono di autonomia gestionale politico-organizzativa nei limiti fissati dal presente Statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla struttura che le ha contratte.

La U.I.L. non risponde a qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione alla Confederazione di tali obbligazioni. La Confederazione risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Confederale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della U.I.L. senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture U.I.L. sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA U.I.L.

TITOLO I

ORGANISMI DI BASE

ART. 10

L'Assemblea degli iscritti

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro, della Lega dei Lavoratori Agricoli e della Lega dei Pensionati è la forma primaria di espressione democratica tramite cui si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base degli Statuti e dei Regolamenti delle Unioni Nazionali di categoria.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della U.I.L. tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati con i Sindacati territoriali di categoria tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai contratti e dagli accordi intersindacali.

ART. 11

gli organismi di base

Gli organismi di base tramite cui si esprime la presenza organizzata della Unione Nazionale di categoria e della U.I.L. sui luoghi di lavoro e sul territorio sono:

- il Gruppo Aziendale U.I.L. (G.A.U.);
- la Lega dei Lavoratori agricoli;
- la Lega dei Pensionati;
- Il Coordinamento di bacino dei Lavoratori del settore Artigiano.

Il G.A.U. riunisce i lavoratori iscritti appartenenti alla stessa unità produttiva.

La Lega dei Lavoratori Agricoli riunisce i lavoratori iscritti appartenenti alle unità aziendali dell'area di competenza territoriale.

La Lega dei Pensionati riunisce i pensionati dell'area di competenza territoriale.

Il Coordinamento Territoriale dei Lavoratori del settore dell'Artigianato riunisce tutti i lavoratori iscritti nelle unità produttive artigiane facenti parte del Coordinamento intercategoriale di bacino.

Attraverso i G.A.U. e le Leghe il lavoratore e il pensionato aderisce alla U.I.L. e svolge la propria attività sindacale

L'Organo direttivo del gruppo aziendale viene eletto dall'Assemblea degli iscritti e di esso fanno parte di diritto i delegati U.I.L. eletti nelle R.S.U., nei C.A.E. e nelle R.S.L..

L'Organo direttivo della Lega dei lavoratori agricoli e della Lega dei Pensionati viene eletto dalle rispettive Assemblee degli iscritti.

ART. 12 *compiti*

L'Organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della U.I.L. e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della U.I.L. ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) elegge i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato territoriale.
- e) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- f) predispone, d'intesa con la Struttura provinciale di categoria, le liste dei candidati U.I.L. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per la elezione e la nomina dei delegati delle R.S.U., dei C.A.E. e delle R.S.L..

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'Organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti allegati agli Statuti dei Sindacati di categoria.

ART. 13

presenza nelle strutture unitarie di base

La U.I.L. riconosce le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), i Rappresentanti per la Sicurezza sul Lavoro (R.S.L.) ed i Comitati Aziendali Europei (C.A.E.) tramite il Sindacato territoriale di categoria ed i delegati eletti nelle liste della U.I.L..

TITOLO II
UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA (U.N.C.)

ART. 14

Unione Nazionale di categoria e sue strutture

Tutti i lavoratori iscritti alla stessa categoria costituiscono l'Unione Nazionale di categoria.

Tutti i pensionati iscritti costituiscono la U.I.L.P. che ha le caratteristiche e le regole dell'Unione Nazionale di categoria.

L'Unione Nazionale di categoria si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Unione Nazionale di categoria il G.A.U., la Lega dei lavoratori agricoli, la Lega dei pensionati, il Sindacato provinciale, il Sindacato regionale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli Organismi di base, del Sindacato provinciale, del Sindacato regionale e/o della Struttura di coordinamento, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento della Unione Nazionale di categoria.

Nell'ambito della evoluzione del mondo e del mercato del lavoro, dei riflessi sull'occupazione e sul rapporto di lavoro, su proposta della Segreteria Confederale e dopo le decisioni del Comitato Centrale della U.I.L., possono essere costituite Unioni Nazionali di categoria che associno nuove figure professionali, titolari di forme di autoimpiego e di lavoro atipico non inquadrabili nei settori tradizionali o contrattualmente non ancora disciplinati.

Norme sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di categoria e sul loro Statuto che ne regolamenta l'attività, formeranno oggetto di proposta della Segreteria Confederale. Dette norme saranno operanti dopo l'approvazione con maggioranza qualificata del Comitato Centrale della U.I.L..

ART. 15

Organi della Unione Nazionale di categoria

Sono Organi della Unione Nazionale di categoria:

- il Congresso;
- il Comitato Centrale;
- la Direzione;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto dell'Unione Nazionale di categoria.

Lo stesso Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della Unione Nazionale di categoria, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento elettorale allegato.

Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della Unione Nazionale di categoria può essere istituita ed eletta in sede congressuale l'Assemblea Nazionale i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nello Statuto della Unione Nazionale di categoria.

ART. 16

autonomia della Unione Nazionale di categoria

Le Unioni Nazionali di categoria godono di autonomia piena, entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto che attribuiscono poteri alla Confederazione ed alle Strutture orizzontali.

Nell'ambito delle decisioni del Comitato Centrale della U.I.L., nei limiti e nelle temporalità delle scelte organizzative, la Unione Nazionale di categoria può prevedere che la rappresentanza del Sindacato regionale sia sostituita con una Struttura di coordinamento, non sede congressuale, espressa per mezzo di elezioni di II° grado dai Sindacati provinciali di categoria della stessa regione. Può altresì prevedere - fermo restando l'obbligo della espressione di delegati al Congresso camerale - che la presenza organizzata sul territorio sia espressa per mezzo di forme di coordinamento provinciale promosse dal Sindacato Regionale di categoria.

L'Unione Nazionale di categoria è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Comitato Centrale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

Sul totale della quota associativa e della contribuzione della Unione Nazionale di categoria, a prescindere dal livello di riscossione, il Comitato Centrale della U.I.L., anno per anno, decide la ripartizione delle risorse con sistemi che garantiscano certezza e regolarità del flusso finanziario tra strutture categoriali e struttura confederale (Confederazione, Unioni Regionali, Camere Sindacale Provinciali).

La Unione Nazionale di categoria nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della U.I.L., delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali dei lavoratori associati.

La Unione Nazionale di categoria d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscano lo Statuto della U.I.L. secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente Statuto.

VOLO III
NERA SINDACALE PROVINCIALE (C.S.P.)

T. 17
mera Sindacale Provinciale (C.S.P.) e territorio

La Camera Sindacale Provinciale è costituita in via di associazione da tutti i Sindacati Provinciali di categoria. Essa esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Camera Sindacale Provinciale, inoltre:

- coordina tutti i Sindacati di categoria svolgendo compiti analoghi a quelli che la U.I.L. assolve su tutto il territorio nazionale in conformità agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- organizza la partecipazione dei lavoratori e dei pensionati e favorisce quella dei cittadini alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- favorisce e coordina la partecipazione degli aderenti tramite l'Attestato alla vita dell'Organizzazione;
- rappresenta il primo livello di sintesi delle politiche sindacali nel territorio di competenza;
- concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali e ne garantisce la gestione e la diffusione nel territorio.

RT. 18
ompiti

La Camera Sindacale Provinciale:

- promuove ed organizza l'azione necessaria per la difesa dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani nel territorio raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;
- provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività nel territorio in raccordo con le scelte programmatiche regionali, favorendo la piena agibilità dei diritti di cittadinanza;
- promuove la presenza della U.I.L. anche nelle battaglie civili, nel mondo del volontariato sociale, nel contesto della cooperazione;

- promuove e coordina attività di servizio capaci di assicurare agli iscritti ed ai cittadini prestazioni efficienti ed efficaci, assumendo le iniziative necessarie per realizzare nel rispetto della legislazione e dei rispettivi Statuti gli strumenti previsti dall'art. 4 del presente Statuto, in collegamento tra le loro attività e quella della U.I.L.;
- diffonde la presenza organizzata della U.I.L. sul territorio, coinvolgendo le categorie e stimolando l'azione di proselitismo tra i lavoratori, i pensionati ed i giovani attraverso le Camere Sindacali Comunali (C.S.C.), Camere Sindacali Zonali (C.S.Z.), i Centri di Servizio, i Coordinamenti di iscritti ed aderenti, i Nuclei di iniziativa sociale.

La Camera Sindacale Provinciale sostiene l'azione dei Sindacati provinciali di categoria. Inoltre, in accordo ed unitamente con essi, li assiste nella elaborazione delle piattaforme contrattuali aziendali, settoriali e territoriali, nel corso delle trattative e nelle azioni di lotta.

ART. 19 **Organi**

Sono Organi della Camera Sindacale Provinciale:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione e i compiti degli Organi sono regolati dallo Statuto della Camera Sindacale Provinciale che non può essere in contrasto con lo Statuto della rispettiva Unione Regionale e con quello Confederale.

ART. 20

il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di direzione politica ed organizzativa della C.S.P. nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della C.S.P., dell'U.R. e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso.

Il Comitato Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- eleggere al proprio interno, con votazioni distinte: il Segretario Responsabile, la Segreteria, il Tesoriere ed il Comitato Esecutivo;
- fissare gli orientamenti per la politica dei servizi;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo della C.S.P.;
- convocare il Congresso camerale sulla base delle norme contenute nel Regolamento confederale.

I criteri di composizione del Comitato Direttivo sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 21

il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Direttivo della Camera Sindacale Provinciale. Esso è tra l'altro responsabile del coordinamento operativo e della gestione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I criteri di composizione del Comitato Esecutivo sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 22

Camera Sindacale di Area Metropolitana (C.S.M.)

Su indicazione congiunta delle Camere Sindacali Provinciali interessate alle Aree Metropolitane e su proposta del Comitato Centrale delle Unioni Regionali, gli Organismi confederali, in relazione alla dimensione territoriale ed alla presenza degli iscritti e degli aderenti e dei Centri di servizio, possono istituire Camere Sindacali di Area Metropolitana.

TITOLO IV
UNIONE REGIONALE

ART. 23

Unione Regionale

La Unione Regionale è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della U.I.L. della stessa regione (Camere Sindacali Provinciali, Sindacati Provinciali e Regionali di categoria) e ne realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture.

La Unione Regionale rappresenta la U.I.L. nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della U.I.L. nell'ambito della propria Regione e - salvo quanto previsto dal successivo art. 58 - della provincia capoluogo di regione.

La Unione Regionale coordina nella regione e - ove sia stato già stato realizzato il processo di unificazione - nella provincia capoluogo di regione, tutte le organizzazioni sindacali della U.I.L. ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la U.I.L. assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio .

ART. 24

compiti

La Unione Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) è la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci poliennali, emigrazione ed immigrazione), sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- b) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;

- c) decide, con votazione del proprio Comitato Centrale, l'apertura e la dislocazione territoriale di nuove Camere Sindacali;
- d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo e unitamente con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nel settore dell'artigianato, le politiche e l'attività del comparto artigiano nel territorio;
- e) è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- f) svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Provinciali;
- g) in stretto raccordo con la Struttura confederale competente, assume responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. Con apposite decisioni del Comitato Centrale Confederale e nei limiti di quanto previsto dagli Statuti degli strumenti di servizio di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono trasferiti alle Unioni Regionali i compiti gestionali degli Enti stessi e i poteri di iniziativa per l'attività cooperativistica e per il terzo settore, l'attività no-profit e il volontariato;
- h) è titolare, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento alle zone di confine, alla assistenza ed alla rappresentanza verso i lavoratori transfrontalieri e migranti.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Camere Sindacali Provinciali, l'Unione Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi. La Confederazione è obbligata a procedere nei confronti della Unione Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

ART. 25
organi

Sono Organi della Unione Regionale:

- il Congresso;
- il Comitato Centrale;
- la Direzione;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione e i compiti degli Organi sono regolati dallo Statuto della Unione Regionale.

Il Congresso della Unione Regionale può decidere la istituzione della Assemblea Regionale, la sua composizione ed i compiti che saranno regolati da quanto previsto dallo Statuto regionale.

ART. 26
il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della Unione Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali della Unione Regionale e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Comitato Centrale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria;
 - il Tesoriere;
 - la Direzione;
- b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi;
- c) approvare i bilanci preventivo e consuntivo della Unione Regionale;
- d) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento confederale.

I criteri di composizione del Comitato Centrale sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 27
la Direzione

La Direzione è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Centrale della Unione Regionale. Essa è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale, del coordinamento operativo e della gestione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I criteri di composizione della Direzione sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE TERZA

CONFEDERALITA'

ART. 28

la Confederazione

Sono compiti della Confederazione:

- assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- realizzare l'unità politica ed organizzativa di tutti gli iscritti alla U.I.L. sull'intero territorio nazionale;
- assicurare la partecipazione della U.I.L. alle Organizzazioni Sindacali internazionali e sviluppare ogni azione tesa alla affermazione del dialogo sociale europeo ed all'unità dell'Europa;
- promuovere le politiche di partecipazione come mezzo per accrescere la forza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori assicurandone la coerenza con la affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;
- promuovere lo sviluppo delle politiche sindacali per il comparto artigiano e le azioni per favorire la crescita della presenza organizzata;
- promuovere e coordinare le attività dei servizi assicurandone la finalità sociale favorendone la diffusione sull'intero territorio nazionale;
- promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie il Sindacato;
- promuovere, coordinare e gestire la formazione dei quadri sindacali.

La Confederazione è inoltre titolare dell'azione disciplinare su tutti i livelli dell'Organizzazione ferme restando le competenze statutarie delle altre strutture.

ART. 29

organi

Sono organi della Confederazione:

- a) il Congresso;
- b) l'Assemblea Nazionale;
- c) il Comitato Centrale;
- d) la Direzione Nazionale;

- e) la Segreteria Confederale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 30

il Congresso confederale

Il Congresso confederale è il massimo organo della U.I.L. cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dai delegati delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Comitato Centrale od almeno un terzo degli iscritti alla U.I.L..

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Centrale della U.I.L., i componenti del Collegio dei Probiviri e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Le norme di convocazione di partecipazione e di svolgimento del Congresso sono contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Confederale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d) deliberare sulle modifiche statutarie salvo quanto previsto all'art. 58 del presente Statuto;
- e) eleggere: - il Comitato Centrale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 31

L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'Organo consultivo tramite il quale la U.I.L. esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della U.I.L. nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 32

la Consulta Nazionale delle Camere Sindacali Provinciali

La Consulta Nazionale delle Camere Sindacali Provinciali è lo strumento tramite il quale la U.I.L. realizza la più ampia socializzazione delle esperienze, delle problematiche e delle politiche del territorio, nonchè contribuisce alla formazione degli orientamenti generali per quanto riguarda la contrattazione territoriale, le politiche del mercato del lavoro, le politiche dei servizi.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento della Consulta sono contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 33

il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della U.I.L. nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Comitato Centrale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte, il Segretario Generale, la Segreteria Confederale, il Tesoriere, la Direzione Nazionale e le Commissioni Permanenti;
- b) convocare il Congresso Confederale in base alle norme contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto;

- c) decidere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi e sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di categoria;
- d) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- e) decidere sulle attività di servizio e deliberare sugli statuti degli Enti di diretta emanazione della U.I.L.;
- f) deliberare di anno in anno sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
- g) approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;
- h) approvare le modifiche ai Regolamenti di attuazione allegati al presente Statuto confederale;
- i) eleggere al suo interno la Commissione Finanziaria permanente e la Commissione Internazionale permanente i cui compiti sono contenuti nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Il Comitato Centrale ha facoltà di delegare alla Direzione Nazionale, per casi particolari, propri compiti.

ART. 34

composizione del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è composto da un massimo di 145 membri eletti dal Congresso confederale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento allegato al presente Statuto.

Fanno inoltre parte del Comitato Centrale con diritto di voto:

- i Presidenti dell'ADOC, del CAAF, dell'ENFAP, dell'ITAL e dell'Istituto Progetto Sud;
- il responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie, della Confederazione Italiana Quadri, dell'Ufficio "H";
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- i Presidenti o Vice-presidenti del CNEL e dei Comitati di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione U.I.L.;
- la responsabile del Coordinamento nazionale donne;

Partecipano al Comitato Centrale con voto consultivo, se non già eletti:

- i Segretari Generali delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria;
- i membri del Collegio dei Proviviri;
- i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- i membri dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza di espressione U.I.L..

Partecipano, inoltre, con un rappresentante: l'ANCS, il CPO, l'Istituto di Studi Sindacali, l'UNIAT, la UIM, la UIL Giovani.

Il Comitato Centrale, con decisione assunta a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, con voto consultivo, fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

ART. 35 *riunioni*

Il Comitato Centrale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la Direzione Nazionale o la Segreteria Confederale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 36 *la Direzione Nazionale*

La Direzione Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Centrale al quale risponde.

La Direzione Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Centrale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale della U.I.L.; approvare i bilanci preventivo e consuntivo, i rendiconti finanziari;

- e) autorizzare la Segreteria Confederale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
- f) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della U.I.L. negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;
- g) provvedere alle nomine negli Enti di diretta emanazione della U.I.L.;
- h) nominare, su proposta della Segreteria Confederale, il direttore dell'organo ufficiale di stampa ed il direttore dell'Istituto di Studi Sindacali;
- i) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- l) decidere la gestione straordinaria verso le strutture nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della U.I.L. e - nei casi di inadempienze di carattere amministrativo - il commissariamento "ad acta";
- m) gestire le materie ad essa delegate dal Comitato Centrale.

ART. 37

composizione della Direzione

La Direzione Nazionale è composta da un massimo di 71 membri compresa la Segreteria Confederale.

Partecipano alla Direzione Nazionale con diritto di voto, se non ne fanno già parte:

- il Presidente della Commissione Finanziaria permanente;
- il Presidente della Commissione Internazionale permanente;
- la Responsabile del Coordinamento nazionale donne.

Partecipano alla Direzione con voto consultivo:

- i Presidenti del CAAF, dell'ITAL, dell'ENFAP e dell'Istituto Progetto Sud;
- il Responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie, della Confederazione Italiana Quadri e dell'Ufficio "H";
- i Presidenti od i Vice presidenti del CNEL e dei Comitati di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione U.I.L.;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 38
riunioni

La Direzione Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Confederale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 39
la Segreteria Confederale

La Segreteria Confederale è l'Organo esecutivo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Comitato Centrale ed alla Direzione Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Confederale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Unioni Nazionali di categoria, con le Unioni Regionali, con le Camere Sindacali Provinciali, con gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale;
- b) assicurare la guida delle attività e dei servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della U.I.L.. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'Organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;
- d) proporre agli Organi competenti le candidature della U.I.L. per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;
- e) predisporre la relazione agli Organi della U.I.L. ed al Congresso confederale

La Segreteria è responsabile delle pubblicazioni della U.I.L.

Ogni membro della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

ART. 40
composizione

La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale e da un numero di segretari deciso dal Comitato centrale; provvede alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria di cui all'art. 40 - è individuale.

ART. 41
il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la U.I.L. di fronte a terzi e in giudizio.

E' facoltà del Segretario Generale indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di assenza o impedimento.

ART. 42
il Tesoriere

In tutte le strutture viene istituita la figura del Tesoriere, al quale vengono attribuite tutte le funzioni del Segretario amministrativo.

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 43
il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari confederali.

Il Collegio giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli Organi delle strutture statutariamente competenti;

Il Collegio si compone di 18 (diciotto) membri eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina un Presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli Organi confederali.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 44

il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori di conti ha il compito di controllare trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della U.I.L..

Il Collegio si compone di 10 (dieci) membri eletti dal Congresso tra gli iscritti. Al suo interno nomina un Presidente.

I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli altri Organi confederali.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato Centrale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 45

la Commissione Finanziaria permanente

La Commissione Finanziaria permanente si compone di n. 7 (sette) membri eletti tra i componenti il Comitato Centrale.

La Commissione, su proposta della Segreteria Confederale, elegge il Presidente al suo interno.

Fanno parte di diritto della Commissione Finanziaria permanente il Segretario organizzativo ed il Tesoriere.

L'attività della Commissione Finanziaria permanente è disciplinata attraverso il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 46

a Commissione Internazionale permanente

La Commissione Internazionale permanente si compone di n. 7 (sette) membri eletti tra i componenti il Comitato Centrale.

La Commissione, su proposta della Segreteria Confederale, elegge il Presidente al suo interno.

Fanno parte di diritto della Commissione Internazionale permanente il Segretario Generale della U.I.L., il Presidente dell'ITAL, il Presidente dell'Istituto Progetto Sud ed il responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie.

L'attività della Commissione Internazionale permanente è disciplinata attraverso il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA

NORME GENERALI

ART. 47

democrazia interna

La vita interna della U.I.L. si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli Organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto;
- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della U.I.L., non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;
- e) tutte le decisioni sono valide se adottate dagli Organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 48

incompatibilità interne e funzionali

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della U.I.L., dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

- 1) La carica di Segretario Confederale nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica con esclusione di quella di Consigliere del CNEL.

- 2) Le cariche di Segretario Generale o Segretario Responsabile a tutti i livelli sono incompatibili:
 - a) tra loro, ad esclusione di quelle ricoperte contemporaneamente in Camera Sindacale Provinciale di piccola dimensione;
 - b) con tutte le cariche esecutive di Enti di emanazione confederale ai rispettivi livelli;
 - c) con cariche esterne di Enti od Organi con esclusione di quelli di Indirizzo e Vigilanza;
- 3) Tutte le cariche di Presidente e di Vice-presidente degli Enti di emanazione confederale sono tra loro incompatibili; inoltre con esse sono incompatibili ai rispettivi livelli la carica di membro di Segretaria di Unione Nazionale di categoria, di Unione Regionale, di Camera Sindacale Provinciale;
- 4) Tutte le cariche all'interno degli Organi di vigilanza e di gestione ricoperte per conto della U.I.L. presso Enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della U.I.L.;
- 5) I mandati elettivi e di pari grado e livello sono tra loro incompatibili.

ART. 49

incompatibilità esterne

Le cariche esecutive di partito e della U.I.L. ai rispettivi livelli sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere (o componente di Assemblea) Regionale, Provinciale, Comunale e di componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli Organismi statutari e la decadenza dagli incarichi.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a membro della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi.

ART. 50

rapporti tra la U.I.L. e le strutture

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei 2/3 della Direzione della struttura di livello immediatamente superiore allorchè si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza di un Organo dirigente;
- b) non funzionamento degli Organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statuari della Camera Sindacale Provinciale, dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale di categoria, della Confederazione, capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;
- f) Congresso convocato senza il rispetto delle norme statuarie.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le Camere Sindacali Provinciali e di tutti i servizi che operano sul territorio regionale, compete all'Unione Regionale.

In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della U.I.L. e/o di violazioni statuarie da parte della C.S.P., l'Unione Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento della Confederazione sulla Unione Regionale.

Nel caso in cui le inadempienze statuarie od organizzative di un Sindacato Provinciale o Regionale di categoria creino danno all'immagine della U.I.L. o condizioni di ingestibilità della C.S.P., l'Unione Nazionale di categoria - su richiesta motivata dell'Unione Regionale - ha l'obbligo dell'intervento statuario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Unione Regionale direttamente sul Sindacato Provinciale di categoria sentita la Confederazione.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Nazionale di categoria sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario, la decisione diventa di competenza della Direzione Nazionale.

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di una Camera Sindacale Provinciale creino danno all'immagine della U.I.L., l'Unione Regionale - su richiesta dell'Unione Nazionale di categoria - ha l'obbligo dell'intervento statutario.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Regionale sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario, la decisione diventa di competenza della Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Unioni Regionali e sulle Unioni Nazionali di categoria.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 51

interventi per la funzionalità degli organi

In caso di mancato funzionamento degli Organi di ciascuna struttura, è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'Organo deliberante della struttura rispettivamente:

- a) alla Confederazione: sulle Unioni Nazionali di categoria e sulle Unioni Regionali;
- b) alle Unioni Regionali: sulle Camere Sindacali Provinciali;
- c) all'Unione Nazionale di categoria: sui Sindacati Regionali e Territoriali di categoria;
- d) all'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Provinciali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento dell'Unione Nazionale nei confronti dei Sindacati Regionali o Territoriali di categoria. L'Unione Nazionale, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli Organi inadempienti.

In presenza di accertata inadempienza, se l'Unione Nazionale di categoria non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Provinciale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli Organi della categoria nel loro livello di competenza.

ART. 52
rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla U.I.L., e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli Organismi di base, Organi di categoria, Privinciali, Regionali e Confederali, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi confederali e dagli Organi delle strutture stesse.

ART. 53
provvedimenti disciplinari

L'iscritto alla U.I.L. che violi l'art. 52 del presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 54
limiti di età'

Non possono essere candidati alla carica di Segretario Generale, Segretario Responsabile o di componente la Segreteria nelle strutture sindacali dei lavoratori attivi coloro che al momento della candidatura abbiano superato il 65° anno di età.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55 *modifica dello Statuto*

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Confederale.

Le proposte di modifica della Segreteria Confederale e del Comitato Centrale dovranno essere inviate alle Unioni Regionali e alle Unioni Nazionali di categoria almeno 10 giorni prima dell'inizio dei Congressi.

Le modifiche proposte dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di categoria potranno essere sottoposte al Congresso Confederale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte di modifica dovranno pervenire alla U.I.L. almeno 15 giorni prima del Congresso Confederale.

ART. 56 *validità dello Statuto*

Gli Statuti delle singole strutture non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente Statuto.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle del presente Statuto.

ART. 57 *Regolamenti di attuazione*

I Regolamenti di attuazione del presente Statuto fanno parte integrante dello stesso. Le modifiche agli stessi possono essere apportate dal Comitato Centrale della U.I.L. con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 58
norme transitorie

Entro sei mesi dallo svolgimento del 12° Congresso Confederale dovrà essere completato il processo di armonizzazione e di unificazione tecnica, logistica ed organizzativa tra strutture di Unione Regionale e Camera Sindacale Provinciale di capoluogo di regione.

Il Comitato Centrale definirà tempi e modalità per il completamento dell'unificazione che comunque dovrà compiersi entro i prossimi due anni dalla data del 12° Congresso Confederale.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o norme che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l'assetto statutario della U.I.L., il Comitato Centrale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

U. I. L. - Unione Italiana del Lavoro

XII° Congresso Confederale

Il XII° Congresso Confederale della U.I.L. riunito a Bologna nei giorni 4 - 7 febbraio 1998, dopo avere esaminato e deliberato sugli emendamenti pervenuti dai Congressi delle strutture di Unione Regionale e di Unione Nazionale di categoria, approva il testo del nuovo Statuto Confederale.

Bologna, 7 febbraio 1998